

TI_GERICHTE 36.2012.87 vom 14. Dezember 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2012.87

FR: TI_GERICHTE 36.2012.87 du 14 décembre 2012

IT: TI_GERICHTE 36.2012.87 del 14 dicembre 2012

Regeste

Frontaliere che intende esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. Sanatoria decisa dal parlamento ticinese. Effetti sui frontalieri che hanno ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008

Erwägungen

E. 21

aprile 2010 (consid. 4 della decisione impugnata), affermando che questa sanatoria “ non concernesse (per ovvie ragioni) le persone che già rientravano nella precedente sanatoria attuata nel giugno 2008 ” (doc. 31). Nel caso di specie l’amministrazione si è espressa sulla questione della nuova sanatoria direttamente nella decisione impugnata, senza emanare dapprima una decisione formale. Visto tuttavia che questa fattispecie concerne fatti ormai noti alle parti e considerato il tempo trascorso, questo TCA, per economia procedurale, entra comunque nel merito della censura. Con sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011, nella sua composizione completa, questo Tribunale ha stabilito che la nuova “ sanatoria ”, in virtù della parità di trattamento, vale anche per quei frontalieri che, pur avendo ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008, si sono trovati, nel periodo oggetto della nuova sanatoria, in una di quelle situazioni che permettono, entro tre mesi dall’avvenimento, di nuovamente esercitare il diritto di opzione (ad esempio, se date determinate condizioni, un cambiamento dello stato di famiglia), ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto valere. Il TCA ha infatti affermato: " Con comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf), il DSS ha informato che: (...) a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da _____ e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio diritto entro il 31 dicembre 2011. Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (...)” (...) La Cassa ritiene che la citata (ulteriore) “ sanatoria ” decisa dal Gran Consiglio, in deroga all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei frontalieri che non hanno potuto beneficiare né della precedente “ sanatoria ”, né del nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il permesso “G” dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010. Questo TCA non condivide la tesi dell’amministrazione. Nella misura in

cui è stata voluta una nuova “ sanatoria ”, essa, proprio per evitare una disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri che nel citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato. La sola condizione posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “ Questa decisione contempla però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliere dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010 ”). Pertanto la nuova “ sanatoria ” vale anche per coloro che, pur avendo ottenuto il permesso di frontaliere in quel periodo, erano o avrebbero potuto essere al corrente della possibilità di esercitare il diritto di opzione entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo hanno fatto valere. In tal modo vengono tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente che per altri motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di opzione. L’estensione della sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di applicazione della precedente procedura di “ sanatoria ”, che era stata adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto di opzione nel corso di una prima procedura di “ richiamo ” effettuata nel 2003. Infatti, come emerso dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente procedura di “ sanatoria ”, proprio per evitare una disparità di trattamento, l’amministrazione aveva permesso a tutti i frontalieri di far valere nuovamente il diritto di opzione, anche quelli che erano già stati oggetto di una “ sanatoria ” effettuata nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha affermato (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5): “ (...) Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come descritto. Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. (...) È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro. Queste persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a cambiare. Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.” In concreto, nel mese di luglio 2009 l’interessata ha divorziato. L’amministrazione non ha escluso che questa circostanza possa aprire un nuovo termine per il diritto di opzione. Ne segue che la richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva (...). In queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché

entri nel merito della richiesta.” In concreto l’insorgente non appena venuto a conoscenza della nuova sanatoria decisa dal Gran Consiglio il 21 aprile 2010, e comunque prima della scadenza del nuovo termine del 31 dicembre 2011, ha chiesto all’IAS di essere diffidato per poter far valere le sue ragioni (doc. 26). L’IAS, con scritto dell’8 novembre 2011 (anteriore alla sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011 del TCA), ha informato il ricorrente che la nuova sanatoria non lo concerneva, poiché aveva ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008 (doc. 27). Anche nella decisione su reclamo l’amministrazione ha ritenuto che la “nuova” sanatoria non potesse riguardare l’insorgente. La motivazione dell’amministrazione non è precisa. Infatti, in virtù della predetta sentenza è ritenuto che l’interessato ha chiesto di poter beneficiare della sanatoria prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2011, l’IAS avrebbe dovuto esaminare se nel preciso caso di specie l’interessato avrebbe potuto far valere nuovamente il suo diritto di opzione a causa di circostanze che nel frattempo potrebbero essere mutate. Infatti, se è vero che nel corso dell’udienza del 18 marzo 2010 l’insorgente ha affermato di non beneficiare di pensioni di nessuna natura in _____, di non esercitare attività lucrativa nel suo Paese d’origine, di non essere sposato e di non avere figli (doc. 13), non si può escludere, con la necessaria tranquillità, che successivamente la situazione sia cambiata. Certo, l’interessato non fa valere una modifica concreta della sua situazione. Tuttavia, vista la sanatoria in corso, spettava all’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA (in particolare il cpv. 2), fornire adeguata consulenza all’interessato per accertare la presenza di una condizione per far rinascere il diritto di opzione. Ne segue che su questo secondo punto la decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato all’IAS affinché, dopo aver reso edotto l’interessato dei motivi che permettono di far iniziare un nuovo termine di 3 mesi per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di domicilio tra il 1° giugno 2008 ed il 31 dicembre 2011, accerti se vi sono le condizioni per accordare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.